



# Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N. 3

li 12/06/2014

## NOMINA DEL VICESINDACO

### IL SINDACO

- VISTO il proprio atto n. 1 in data 12/06/2014, con il quale la Sig.ra GARNERO Romana nata a VENASCA (CN) il 11/01/1956 è stata nominata assessore comunale;
- VISTO che gli artt. 46 e 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fra l'altro, disciplinano la nomina dei componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco;
- VISTA la L. 23 novembre 2012, n. 215 che contiene Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;

### NOMINA VICESINDACO

la Sig.ra **GARNERO Romana**  
nata a VENASCA (CN) il 11/01/1956  
residente in VENASCA - Borgata Pradoluogo n.4

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 12/06/2014



IL SINDACO

Per accettazione della carica

Il Vicesindaco

*Garnero Romana*  
(Firma per esteso)

*Garnero Romana*  
(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

VENASCA, Li 12/06/2014



IL SINDACO





# Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N. 1

li 12/06/2014

### NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

#### IL SINDACO

- VISTO che il giorno 25/05/2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta;
- VISTO l'art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- VISTO lo Statuto Comunale;

#### NOMINA

Il Consigliere comunale Sig.ra **GARNERO Romana**

nata a VENASCA (CN) il 11/01/1956

residente in VENASCA

Borgata Pratoluogo n. 4

componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

#### VIABILITA' – SGOMBERO NEVE – TRASPORTI - CIMITERI

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 12/06/2014



IL SINDACO

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

*Garnero Romana*  
(Firma per esteso)

*Garnero Romana*  
(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

VENASCA li 12/06/2014



IL SINDACO

**D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

**«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.**

(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

**Art. 46, comma 2 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta**

... omissis ...

2. "Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215)

**Legge 7 aprile 2014 n. 56**

**Art. 1 comma 137**

"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico."





# Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

**UFFICIO DI SEGRETERIA**

Atto N. 2

li 12/06/2014

## NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

### IL SINDACO

- VISTO che il giorno 25/05/2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta;
- VISTO l'art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- VISTO lo Statuto Comunale;

### NOMINA

Il Consigliere comunale Sig. **GIANARIA Giampiero**

nato a SALUZZO (CN) il 03/06/1980

residente in VENASCA

Via II° Reggimento Alpino n. 10

componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

### COMMERCIO – INDUSTRIA – ARTIGIANATO – ATTIVITA' PRODUTTIVE – SCUOLA E ISTRUZIONE PUBBLICA

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 12/06/2014



IL SINDACO

*[Handwritten signature of the Mayor]*

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

*[Handwritten signature of Gianaria Giampiero]*  
(Firma per esteso)

*[Handwritten signature]*  
(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

VENASCA li 12/06/2014



IL SINDACO

*[Handwritten signature of the Mayor]*

**D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

**«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.**

(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

**Art. 46, comma 2 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta**

... omissis ...

2. "Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215)

**Legge 7 aprile 2014 n. 56**

**Art. 1 comma 137**

"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico."

